

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1982**

Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646,  
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di applicazione delle norme previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, relative alle misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, sono sorte perplessità interpretative per quanto concerne la disciplina degli appalti pubblici, che hanno determinato l'esigenza di apportare alcune modifiche al complesso delle disposizioni sopra indicate, al fine di definire gli obblighi incombenti alle amministrazioni

ni e di conferire maggiore certezza agli operatori privati del settore.

Anzitutto è stata ravvisata l'opportunità di estendere anche alle società fiduciarie le indagini già previste per gli istituti di credito pubblico e privato; ciò al fine di non escludere certe significative operazioni finanziarie che vari istituti di credito effettuano per conto della loro clientela ricorrendo alla forma della società fiduciaria per superare i limiti posti dalla legge bancaria.

In tema di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione e delle proposte di

applicazione di tali misure, è stata considerata la duplice esigenza di indicare da un lato, univocamente, la forma delle certificazioni e gli organi competenti a rilasciarle; dall'altro di realizzare una maggiore fluidità nel sistema delle informazioni, chiarendo espressamente oneri e modalità di comunicazione da parte degli uffici di cancelleria dei Tribunali, della Corte di appello e della Corte di cassazione, nonché dei procuratori della Repubblica e dei questori, con l'espressa previsione dell'obbligo di trasmissione dei dati da parte delle prefetture agli organi ed enti (che dovranno figurare nell'elenco da costituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della citata legge n. 646 del 1982), nonché al Ministero dei lavori pubblici (ai fini dell'applicazione della normativa speciale sulla iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).

In relazione, poi, alle vive preoccupazioni manifestate da vari settori, pubblici e privati, si è ritenuto di dover specificare l'ambito di applicazione dell'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726.

Posto, infatti, che il relativo termine andrà a scadere il 28 dicembre 1982, le modifiche introdotte dall'articolo 4 mirano a soddisfare una duplice esigenza, non ulteriormente procrastinabile: a) congrua proroga del termine di novanta giorni, ormai prossimo alla scadenza (28 dicembre 1982), previsto dall'articolo 21 della legge n. 646 del 1982, modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726: detta legge prescrive che per i rapporti di subappalto e cottimo in corso alla data di entrata in vigore della stessa « l'autorizzazione deve intervenire entro novanta giorni dalla data anzidetta » e che, in carenza di autorizzazione, trovano applicazione le pene stabilite per la concessione in subappalto o a cottimo senza autorizzazione (arresto da sei mesi ad un anno e ammenda pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto); la mancata concessione della proroga comporterebbe inevitabilmente, in difetto di autorizzazione, il fermo dei lavori; b) scissione del termine stesso in due termini, e precisamente un primo ter-

mine breve per la presentazione della richiesta di autorizzazione e un secondo termine, a scadenza successiva, entro il quale consentire all'autorità competente di pronunciarsi sulla domanda, con espressa previsione della prosecuzione dei rapporti in caso di inutile decorrenza di detto secondo termine.

È stato inoltre modificato l'articolo 22 della legge n. 646 del 1982, secondo comma, mediante la sostituzione delle parole « il direttore dei lavori » con le parole « il direttore tecnico responsabile del cantiere ».

In effetti, risulta del tutto inopportuna la attuale dizione « direttore dei lavori », che ingenera il dubbio che con essa si faccia riferimento ai funzionari dell'Amministrazione e non ai dipendenti delle imprese incaricati della direzione dei cantieri (si tenga presente al riguardo che la figura del « direttore tecnico » dell'impresa è espressamente prevista anche e proprio nella disciplina normativa di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sulla iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).

Viene anche introdotta la disciplina del doppio termine (rispettivamente per la presentazione delle domande di rilascio del patentino per le guardiane in corso e per la risposta dell'Amministrazione), relativamente ai rapporti di guardiania dei cantieri; è prevista al riguardo la formazione del silenzio-rifiuto in caso di mancata risposta da parte dell'Amministrazione e ne sono disciplinati i relativi effetti penali qualora persista la prosecuzione del rapporto.

L'articolo 6 si pone come norma obbligatoria di estensione (della applicazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 417 del codice penale), per effetto della introduzione dell'articolo 416-bis del codice penale (che individua specificamente l'attività delle associazioni di tipo mafioso), operata con l'articolo 1 della già richiamata legge 13 settembre 1982, n. 646.

Sulla base delle suesposte considerazioni emergono in forma palmare le ragioni di particolare urgenza che stanno alla base del proposto disegno di legge, ragioni che

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si ricollegano da un lato — quanto alle ipotesi di applicazione o proposta di applicazione di misure di sicurezza — alla esigenza di garantire in forma più incisiva ed efficace una effettiva immediatezza e tempestività delle comunicazioni dei dati, dall'altro — quanto ai settori relativi ai subappalti, ai cottimi e alle guardiane — alla improrogabile necessità di operare correttivi alla vigente disciplina delle procedure

al fine di realizzare una chiara definizione degli oneri rispettivamente incombenti ai privati e alla pubblica Amministrazione.

La evidenziata, ormai prossima scadenza del termine del 28 dicembre 1982 per la regolarizzazione dei rapporti di subappalto e cottimo giustifica, infine, la necessità che il presente disegno di legge venga approvato assolutamente prima della scadenza di tale data.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo comma, le parole: « possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato » sono sostituite dalle seguenti: « possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria ».

**Art. 2.**

All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come riformulato dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonché della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'articolo 10-*quinquies* e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per la applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonché negli articoli 10-*ter* e 10-*quater*, è rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati.

Il rilascio all'amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, è effettuato dalla stessa prefettura,

previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi.

Per persone conviventi ai sensi dello stesso terzo comma devono intendersi coloro che coabitano con soggetti sottoposti in via definitiva alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero condannate con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, quando con la coabitazione risultante dagli atti anagrafici concorrano rapporti di parentela entro il sesto grado, o di affinità entro il secondo grado, o di lavoro ».

### Art. 3.

All'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della corte di cassazione sono tenute a comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè dei provvedimenti di sospensione di cui al secondo comma del precedente articolo 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10-*ter* e 10-*quater*. Nell'atto di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comu-

nicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Ad informazione ricevuta le prefetture provvedono a comunicare tempestivamente i provvedimenti dai quali scaturiscono le decadenze, le sospensioni o le revoche di diritto, previste negli articoli 10, 10-ter e 10-quater della presente legge, agli organi ed enti individuati nel decreto di cui al primo comma e che abbiano sede nelle rispettive province.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma ».

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituito l'ufficio del Commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura.

#### Art. 4.

All'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, in corso alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Decorso tale termine senza che l'autorità competente si sia pronunciata, i rapporti proseguono. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo è punita con le pe-

ne stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto ».

#### Art. 5.

All'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, secondo comma, le parole « il direttore dei lavori » sono sostituite dalle parole « il direttore tecnico responsabile del cantiere ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per i rapporti di custodia dei cantieri contemplati nel primo comma del presente articolo, in corso alla data del 29 settembre 1982, la dichiarazione di cui all'articolo 249 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al prefetto competente, il quale provvede a rilasciare il decreto di approvazione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione stessa. Decorso tale termine senza che il prefetto si sia pronunciato, l'approvazione si intende negata. Se la dichiarazione non viene presentata o l'approvazione viene negata ovvero non viene rilasciata entro i termini rispettivamente previsti, la prosecuzione del rapporto di custodia comporta l'applicazione all'appaltatore e al direttore tecnico delle pene previste nel capoverso precedente ».

#### Art. 6.

All'articolo 417 del codice penale le parole « per il delitto preveduto dall'articolo precedente » sono sostituite dalle parole « per i delitti preveduti dai due articoli precedenti ».

#### Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.